

Codice A1615A

D.D. 19 agosto 2020, n. 429

PSR 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER - sviluppo locale di tipo partecipativo) - Disposizioni per l'attuazione delle operazioni attivate nell'ambito della Sottomisura 2 (Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale) - Parziale modifica del documento "Indirizzi attuativi per le Misure non comprese nel PSR" approvato con D.D. n. 129 del 21/01/2016



ATTO DD 429/A1615A/2020

DEL 19/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE,

ENERGIA

E

TERRITORIO

A1615A - Sviluppo della montagna

OGGETTO: PSR 2014-2020 della Regione Piemonte – Misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER – sviluppo locale di tipo partecipativo) – Disposizioni per l’attuazione delle operazioni attivate nell’ambito della Sottomisura 2 (Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale) – Parziale modifica del documento “Indirizzi attuativi per le Misure non comprese nel PSR” approvato con D.D. n. 129 del 21/01/2016

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l’Allegato I - Parte I, che disciplina l’articolazione del contenuto dei Programmi di Sviluppo Rurale;

visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.

814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

considerato che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015;

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione con la Decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima Deliberazione;

considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, in attuazione di quanto disposto dall'art. 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, la Misura 19 denominata "Sostegno allo sviluppo locale LEADER – sviluppo locale di tipo partecipativo";

visto il parere del Comitato di Sorveglianza del PSR nella seduta del 26 e 27 novembre 2015 in relazione ai criteri di selezione della Misura 19;

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 52-2753 del 29 dicembre 2015, che definisce i criteri per l'assegnazione delle risorse tra i Gruppi di Azione Locale (GAL), gli indirizzi per favorire la celere attuazione della misura durante l'intero periodo di programmazione e che demanda al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera la definizione tecnica del bando per la presentazione dei Programmi di Sviluppo Locale (PSL) da parte dei GAL e le successive disposizioni attuative in relazione ai termini di presentazione delle domande e approvazione della graduatoria, compresa l'istituzione di un Comitato tecnico interdirezionale in grado di supportare il Settore per l'istruttoria dei PSL e dei criteri di selezione dei bandi dei GAL;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 129 del 21 gennaio 2016 del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera con la quale, tra l'altro:

- si approva il bando per la presentazione e selezione dei PSL da parte dei GAL, articolato in due fasi successive (Fase 1 e Fase 2);
- se ne dispone l'apertura fissando al 22 aprile 2016 la scadenza per la presentazione dei PSL (Fase 1);
- si stabilisce che al termine della Fase 1 sia predisposta la graduatoria dei GAL ammessi a finanziamento;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 915 del 21 aprile 2016 del Settore Sviluppo della montagna

e cooperazione transfrontaliera con la quale, tra l'altro, si costituisce il Comitato Tecnico Interdirezionale (CTI) incaricato della selezione dei PSL;

considerato che alla scadenza del sopraccitato bando per la presentazione e selezione dei PSL da parte dei GAL sono pervenute 14 domande di sostegno (PSL);

vista la Determinazione Dirigenziale n. 1912 del 26 luglio 2016 del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera con la quale, tra l'altro:

- si approva la graduatoria dei GAL ammessi a finanziamento;
- si fissa alle ore 12.00 del 15 settembre 2016 la scadenza per la presentazione della documentazione relativa alla Fase 2;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 2416 del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera del 13 settembre 2016 con la quale, tra l'altro, si proroga alle ore 12.00 del 20 settembre 2016 la scadenza per la presentazione della documentazione relativa alla Fase 2;

considerato che tutti i 14 GAL ammessi a finanziamento hanno trasmesso la documentazione relativa alla Fase 2 entro la scadenza sopraindicata;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 2987 del 27 ottobre 2016 del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera con la quale, tra l'altro, si approvano i Programmi di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (già ammessi a finanziamento con Determinazione Dirigenziale n. 1912 del 26 luglio 2016);

considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 69, comma 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA;

ritenuto pertanto opportuno ribadire che nei bandi emanati dai GAL in attuazione delle operazioni di cui alla Sottomisura 2 (Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale) l'IVA non recuperabile può essere considerata quale spesa ammissibile mentre l'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga recuperata dal beneficiario;

considerato che il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte [approvato da ultimo con decisione della Commissione europea C(2020)3888 del 5 giugno 2020 e recepito con DGR n. 20-1505 del 12 giugno 2020]:

- al capitolo 8.2.6. [M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)], paragrafo 8.2.6.3.2. [6.4.1 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole], sottoparagrafo 8.2.6.3.2.8. [Importi e aliquote di sostegno (applicabili)] riporta quanto segue: "L'intensità del sostegno sarà contenuta entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Aliquota di sostegno applicata: 40% del costo dell'investimento ammissibile, elevata al 50% per: - i giovani agricoltori; - gli investimenti collettivi (domande di sostegno presentate congiuntamente da due o più aziende agricole per investimenti da effettuare in comune); - le zone montane di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305 / 2013.
- al capitolo 8.2.16. [M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)], paragrafo 8.2.16.3.2. [19.2.1 Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale], sottoparagrafo 8.2.16.3.2.8. [Importi e aliquote di sostegno (applicabili)] riporta quanto segue: " Le intensità di sostegno saranno definite nei PSL a livello di singola operazione, nei limiti previsti dal Reg. 1305/2013 (All 2) o nei limiti del regime di aiuti di Stato applicabili. Il Gal può fissare un'intensità di aiuto superiore rispetto ad una misura "standard" del PSR sulla base di criteri non

discriminatori e in virtù del valore aggiunto delle misure attivate con il CLLD Leader (es. interesse collettivo, innovatività a livello locale, disponibilità finanziaria);

considerato che il bando per la presentazione dei Programmi di Sviluppo Locale (PSL) da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL) (approvato con Determinazione Dirigenziale n. 129 del 21 gennaio 2016 del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera) riporta l'”Elenco delle Misure di cui al reg. (UE) n. 1305/2013 e n.1303/2013 attivabili dai PSL”, tra le quali figurano l'operazione 6.4.1 - Creazione e sviluppo di attività extra-agricole (operazione prevista nel PSR) e l'operazione 6.4.2 – Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole da parte di piccole e microimprese non agricole (operazione non prevista nel PSR e, dunque, normata dal bando stesso in appositi “Indirizzi attuativi per le Misure non comprese nel PSR”);

considerato che, con riferimento alla richiamata operazione 6.4.2 (Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole da parte di piccole e microimprese non agricole) i sopraccitati “Indirizzi attuativi per le Misure non comprese nel PSR” al paragrafo “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)” prevedono quanto segue: “L'intensità del sostegno e gli importi saranno definiti dai GAL entro i limiti previsti dal Regolamento 1305/2013 e nel rispetto del quadro del “de minimis” ex. Reg. 1407/2013. Importo massimo del contributo pari al 40% del costo dell'investimento, elevata al 50% per investimenti collettivi (domande di sostegno presentate congiuntamente da due o più aziende per investimenti da effettuare in comune) e le zone montane di cui all'art. 32 del Reg UE 1305/13.”;

ritenuto opportuno, in considerazione delle ricadute economiche che l'emergenza sanitaria da Covid 19 ha avuto sul tessuto produttivo operante nei territori rurali del Piemonte e della necessità dei GAL di rispondere in modo efficace alle istanze provenienti dalle rispettive aree, consentire agli stessi GAL la possibilità di modulare la percentuale di contributo pubblico per i bandi di prossima pubblicazione nell'ambito delle soprarichiamate operazioni 6.4.1 e 6.4.2 fino ad un importo massimo del contributo pari al 70% del costo dell'investimento, elevato all'80% per gli investimenti collettivi (domande di sostegno presentate congiuntamente da due o più aziende per investimenti da effettuare in comune) e per gli investimenti effettuati nelle zone montane di cui all'art. 32 del Reg UE 1305/13, nonché (limitatamente all'operazione 6.4.1) per le domande presentate da giovani agricoltori;

considerato che l'operazione 6.2.1 (Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali), ricompresa nell'”Elenco delle Misure di cui al reg. (UE) n. 1305/2013 e n. 1303/2013 attivabili dai PSL”, non è prevista nel PSR e, dunque, è normata nei già richiamati “Indirizzi attuativi per le Misure non comprese nel PSR”, i quali, per l'operazione in parola, al paragrafo “Beneficiari” prevedono quanto segue:

“Il sostegno è concesso a:

- persone fisiche che avviano una nuova attività con sede operativa in area GAL.
- Agricoltori e coadiuvanti famigliari che avviano nuove attività.
- Microimprese di recente costituzione (max 180 giorni dalla presentazione della domanda).”;

considerato che il sostegno di cui alla sopraccitata operazione 6.2.1 è subordinato alla presentazione ed alla corretta realizzazione di un piano aziendale (business plan), per la cui stesura i beneficiari (ivi incluse le microimprese di recente costituzione) devono avvalersi dei servizi di accompagnamento individuale e di consulenza specializzata forniti dai Soggetti attuatori del “Programma Mip (Mettersi in proprio)”, ri-finanziato dalla Regione Piemonte attraverso il POR FSE anche per il periodo 2019-2022, e considerato altresì il fatto che i citati servizi di accompagnamento individuale e di consulenza specializzata sono ancora temporaneamente sospesi

in attesa di individuare la modalità di erogazione dei servizi stessi a distanza, previsti dalla determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro n. 461 del 24.07.2020;

considerato dunque necessario, al fine di non precludere ai potenziali beneficiari dei bandi emanati dai GAL in attuazione della richiamata operazione 6.2.1 la possibilità di presentare le proprie domande di sostegno, modificare il contenuto del paragrafo “Beneficiari” come di seguito riportato:

“Il sostegno è concesso a:

- persone fisiche che avviano una nuova attività con sede operativa in area GAL.
- Agricoltori e coadiuvanti famigliari che avviano nuove attività.
- Microimprese di recente costituzione (max 180 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione della microimpresa, si verifichi un periodo di sospensione dell'erogazione dei servizi di accompagnamento individuale e di consulenza specializzata da parte dei Soggetti attuatori del “Programma Mip” il limite massimo dei 180 giorni deve essere incrementato di un numero di giorni pari alla durata del periodo di sospensione dell'erogazione dei servizi.)”;

considerato che le “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” (approvate con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo numero 6093 del 6 giugno 2019 a seguito dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019) al paragrafo 3. (Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa), sottoparagrafo 3.2 (Costi d'investimento materiali e immateriali) riportano quanto segue:

“Le disposizioni specifiche relative all'ammissibilità delle spese connesse agli investimenti sono contenute negli artt. 17 e 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, così come modificati dal Reg. (UE) n. 2017/2393, e nell'art. 13 del Reg. delegato (UE) n. 807/2014. Relativamente agli investimenti sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
- d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- e) i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.”;

considerato che, con riferimento alla richiamata operazione 6.4.2 (Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole da parte di piccole e microimprese non agricole) il contenuto del paragrafo “Costi ammissibili” dei predetti “Indirizzi attuativi per le Misure non comprese nel PSR” non è pienamente coerente con le sopraccitate “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” e, pertanto, si ritiene opportuno riformularlo come di seguito riportato:

“Il sostegno può coprire investimenti previsti dall' art. 45 del reg. 1305/2013, e in particolare:

- a) interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze riconducibili alle tipologie di beni previsti dai manuali sul recupero dell'architettura e del paesaggio rurale (Misura 7.6.3), adeguamenti strutturali di modesta entità;
- b) acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) (consulenze specialistiche, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali [lettere a) e b)] a cui tali spese sono riferite;
- d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e

acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.”;

visto che, in base alla gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
- articoli 17 e 18 della L.R. 28/7/2008 n. 23;
- L.R. n. 7/2001;

determina

- di ribadire che nei bandi emanati dai GAL in attuazione delle operazioni di cui alla Sottomisura 2 (Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale) l'IVA non recuperabile può essere considerata quale spesa ammissibile mentre l'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga recuperata dal beneficiario;

- di consentire ai GAL la possibilità di modulare la percentuale di contributo pubblico per i bandi di prossima pubblicazione nell'ambito delle operazioni 6.4.1 (Creazione e sviluppo di attività extra-agricole) e 6.4.2 (Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole da parte di piccole e microimprese non agricole) fino ad un importo massimo del contributo pari al 70% del costo dell'investimento, elevato all'80% per gli investimenti collettivi (domande di sostegno presentate congiuntamente da due o più aziende per investimenti da effettuare in comune) e per gli investimenti effettuati nelle zone montane di cui all'art. 32 del Reg UE 1305/13, nonché (limitatamente all'operazione 6.4.1) per le domande presentate da giovani agricoltori;

nell'ambito del documento “Indirizzi attuativi per le Misure non comprese nel PSR”, approvato con D.D. n. 129 del 21/01/2016:

- di modificare come segue il contenuto del Paragrafo “Beneficiari” della scheda relativa all'operazione 6.2.1 (Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali):

“Il sostegno è concesso a:

- persone fisiche che avviano una nuova attività con sede operativa in area GAL.

- Agricoltori e coadiuvanti famigliari che avviano nuove attività.

- Microimprese di recente costituzione (max 180 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione della microimpresa, si verifichi un periodo di sospensione dell'erogazione dei servizi di accompagnamento individuale e di consulenza specializzata da parte dei Soggetti attuatori del “Programma Mip” il limite massimo dei 180 giorni deve essere incrementato di un numero di giorni pari alla durata del periodo di sospensione dell'erogazione dei servizi.)”;

- di modificare come segue il contenuto del Paragrafo “Costi ammissibili” della scheda relativa all’operazione 6.4.2 (Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole da parte di piccole e microimprese non agricole):

“Il sostegno può coprire investimenti previsti dall’ art. 45 del reg. 1305/2013, e in particolare:

- a) interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze riconducibili alle tipologie di beni previsti dai manuali sul recupero dell’architettura e del paesaggio rurale (Misura 7.6.3), adeguamenti strutturali di modesta entità;
- b) acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) (consulenze specialistiche, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell’importo degli investimenti materiali [lettere a) e b)] a cui tali spese sono riferite;
- d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.”.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

IL DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Francesco Leccese